



COMUNE DI BOGLIASCO

Città Metropolitana di Genova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-12-2023

OGGETTO:IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaventitree addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

PASTORINO LUCA	P	MALACARNE MICHELA	P
OLIVA LAURA	P	ALBASINI MASSIMO	P
COSTA LUCA	P	GUELFO GUIDO	A
MANGINI PAOLA MARIA	A	MARSANO SILVIA	A
CARUSO PATRIZIA	P	FOSSA FEDERICO	A
SELVESTREL GRETA	P	CEVASCO PAOLO	A
GILLI LORENZO	P		

Presenti...: 8

Assenti...: 5

Partecipa Il Segretario Comunale Amoroso Dott. Dario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La CONSIGLIERE MALACARNE MICHELA, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che *“... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”*;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”*;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”*.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...*";

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...*";

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
Richiamata la Delibera C.C. n. 22 del 27/03/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Dato atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente seduta;

Il Presidente del consiglio comunale pone quindi in votazione la pratica e con il seguente risultato: presenti n. 8, assenti n. 5 (Mangini, Guelfo, Marsano, Fossa e Cevasco), favorevoli all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di **confermare**, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILI	CATEGORIE	ALIQUOTE
<p>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Per PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p>	<p>A/1 - A/8 -A/9 DETRAZIONE: € 200,00</p> <p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,45 %</p> <p>0,00 %</p>
<p>ABITAZIONI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE:</p>	<p>A/1 -A/8 -A/9 DETRAZIONE: € 200,00</p>	<p>0,45 %</p>
<p>ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad un solo immobile e relative pertinenze, con dichiarazione IMU;</p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,00 %</p>
<p>IMMOBILI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,00 %</p>
<p>IMMOBILI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;</p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,00 %</p>
<p>ALLOGGI FORZE ARMATE, DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO, PREFETTURA un solo immobile, posseduto e non concesso in locazione e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, con obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;</p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,00%</p>
<p>FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008, adibiti ad abitazione principale, con obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;</p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,00%</p>
<p>GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI al quale è stata assegnata la casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione per lo stesso;</p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,00%</p>
<p>CONIUGE SURPESTITE che continua, dopo la morte del coniuge, ad abitare la casa coniugale in forza di un diritto di abitazione ex art. 540 Cod.Civ. E RELATIVE PERTINENZE.</p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,00%</p>
<p>ALTRE ABITAZIONI:</p>		
<p>ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL SECONDO GRADO (GENITORI/FIGLI -NONNI/NIPOTI) ivi residenti, con presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,98%</p>
<p>IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) ivi residenti, <u>alle condizioni</u></p>	<p>A/2 -A/3 -A/4 - A/5 -A/7</p>	<p>0,76% CON</p>

seguenti: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo altro eventuale immobile che sia ubicato nel comune di Bogliasco e adibito ad abitazione principale dello stesso e non possieda in Italia altri immobili. In caso di morte del comodatario il beneficio si applica al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (comma 1092 L. 145 del 31/12/2018) con autocertificazione.		50% RIDUZIONE
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (L. 9/12/1998 n. 431) A SOGGETTI NON RESIDENTI come previsto dalla Legge 208/2015 con presentazione di autocertificazione.		1,06% CON 25% RIDUZIONE
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (L. 9/12/1998 n. 431) A SOGGETTI IVI RESIDENTI come previsto dalla Legge 208/2015, con presentazione di autocertificazione. Si applica anche alle pertinenze.		1,02% CON 25% RIDUZIONE
ABITAZIONI LOCATE A SOGGETTI RESIDENTI che non rientrano nei casi precedenti con presentazione di autocertificazione.		1,02%
UNICA UNITA' IMMOBILIARE posseduta in Italia ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, da cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione (di cui all'art. 1 c. 48 L. 178/2020)	Già ridotta al 50%	0,53%
UNITA' IMMOBILIARE posseduta in Italia ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, da cittadini non residenti nel territorio dello Stato compresi iscritti AIRE (che non rientra nel caso precedente)		1,06%
FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI :	A/10 -B -D	1,06%
FABBRICATI NON PERTINENZIALI ad un'abitazione principale classificati nelle CATEGORIE CATASTALI:	C2 - C6 - C7	1,06%
AREE FABBRICABILI		1,06%
TERRENI sono tenuti al pagamento tutti i terreni iscritti in catasto a qualsiasi uso destinati, compreso quello non coltivato ad esclusione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati nella Circolare n. 9 del 14/06/1993 e dei terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli a titolo Principale (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.	ESENTI: FOGLI Catastali 1-2-3-10 (zona montana)	1,06%
FABBRICATI COLLABENTI: senza attribuzione di rendita catastale, non rientrano nella definizione di fabbricato e sono pertanto assoggettabili all'imposta solo nella misura in cui sia possibile qualificarli come aree fabbricabili in quanto lo strumento urbanistico ne prevede la possibilità di un recupero edilizio.	F/2	1,06%
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI agricoli (ex art. 9, comma 3 bis d.l. 557/1993)	D/10 (o annotazione di ruralità al catasto)	0,1%
IMMOBILI MERCE: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'agevolazione ai fini IMU è subordinata alla presentazione di dichiarazione .		ESENTE
ALIQUOTA ORDINARIA Per eventuali altre fattispecie non rientranti e voci già indicate		1,06%

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la

stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e nella necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: .

Infine, il Presidente del consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, pone quindi nuovamente in votazione la pratica e con il seguente risultato: presenti n. 8, assenti n. 5 (Mangini, Guelfo, Marsano, Fossa e Cevasco), favorevoli all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.60 del 28-12-2023

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

OGGETTO: IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere contabile**

Li, 18-12-2023

Il Responsabile del Settore
D'AMICO RAG. SANDRA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Li, 18-12-2023

Il Responsabile del Settore
D'AMICO RAG. SANDRA

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

CONSIGLIERE
MALACARNE MICHELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Amoroso Dott. Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 19-01-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 03-02-2024 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 19-01-2024

Il Responsabile del Settore
D'ASTA DAVIDE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 30-01-2024

[X] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D'ASTA DAVIDE